



Maggio 2008

STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINE

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

A partire dal 2008 il legislatore tributario italiano si sposta dalla "*black list*" alla "*white list*".

La legge finanziaria italiana per il 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244, Art. 1, comma 83) introduce l'art. 168 – *bis* nel testo Unico sulle Imposte sul Reddito (da qui in poi chiamata T.U.I.R.).

Le nuove clausole mirano a semplificare le numerose e sconcordate leggi domestiche anti-evasione riguardanti i cosiddetti “paradisi fiscali”.

1. Il precedente regime.

Secondo la precedente legislazione, un Paese straniero veniva considerato un paradiso fiscale nell'ambito della legge tributaria italiana, se le due condizioni che seguono erano soddisfatte :

- “mancanza di cooperazione con le autorità fiscali italiane” e
- “tassazione notevolmente inferiore rispetto alla tassazione italiana”.

Sulla base di questi criteri i “paradisi fiscali” erano inclusi in tre “*black lists*”, che si riferivano rispettivamente a:

- a) il luogo di residenza degli individui,
- b) la deducibilità dei costi con le aziende localizzate nei paradisi fiscali e
- c) le aziende straniere controllate (p.e. C.F.C.)

* * *



a) La prima lista nera fu promulgata dal Ministero delle Finanze con il Decreto Ministeriale del 4 Maggio 1996, citato all'art. 2, co. 2 – *bis* del T.U.I.R., che prevede che gli individui italiani che lasciano le loro residenze per trasferirsi nei paradisi fiscali vadano considerati ancora residenti in Italia ai fini fiscali, a meno che non possano provare il contrario.

* * *

b) La seconda *black list* fu promulgata dal D. M. del 23 gennaio 2002, di cui si fa menzione all' art. 110, commi 10 e 11, T.U.I.R., che negava la deducibilità dei costi relativi le operazioni tra un' azienda italiana e le aziende straniere situate in un paradiso fiscale , a meno che l'azienda italiana non possa provare che l' impresa straniera svolge principalmente effettive attività commerciali.

* * *

c) La terza *black list* fu promulgata dal D. M. del 21 novembre 2001, come previsto dall'art. 167 del T.U.I.R. (p.e. la normativa italiana CFC). Secondo questa disposizione, il reddito di un' azienda estera controllata e situata in un paradiso fiscale deve considerarsi come realizzata dalla società italiana controllatrice e, perciò, tassata in Italia. Questa disposizione non verrà applicata se l'azienda italiana prova alternativamente che:

- a) l' azienda estera controllata svolge il suo principale business nello stato in cui è situata;
- b) la conseguenza della partecipazione non è quella di individuare il reddito nel paradiso fiscale.

* * *



Per di più, il D.M. del 4 settembre 1996 promulgò una “*white list*” che includeva le cosiddette “nazioni virtuose”, che cooperano con le autorità fiscali italiane secondo la Convenzione sulla Doppia Imposizione.

La *white list* riguardava:

- esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti da titoli di Stato e obbligazioni pagati a persone residenti in nazioni cooperanti con le autorità fiscali italiane (come previsto dall' art. 6 del Decreto avente forza di legge del 1 aprile 1996, n. 239);
- deducibilità dei contributi di sicurezza sociale pagati a persone residenti in : Stati appartenenti alla UE o Stati che fanno parte della European Economic Area (EEA) e inclusi nel D.M. del 9 aprile 1996 (come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e – *bis* del T.U.I.R.);
- *Trusts*, che vengono considerati essere situati in Italia se: 1) sono stabiliti in un Paese non incluso nella *white list* e 2) il disponente od il beneficiario è un residente in Italia o 3) un residente in Italia trasferisce a quel *trust* la proprietà di beni immobili in Italia (come previsto all'art. 73, co. 3 del T.U.I.R.)

2. Il nuovo regime.

Secondo l'art. 168 – *bis* del T.U.I.R. la qualifica di “paradiso fiscale” è essenzialmente basata sulla mancanza di cooperazione. Il criterio di una “tassazione notevolmente inferiore rispetto alla tassazione italiana” è considerato un criterio addizionale per scopi specifici.

Per di più. Le tre “*black lists*” saranno rimpiazzate da tre “*white lists*”, indicanti le cosiddette “nazioni virtuose”. Di conseguenza, l'espressione “paradiso fiscale” si riferirà semplicemente alle nazioni non incluse nelle *white lists*.

* * *

a) la prima *white list* includerà solamente quegli stati che accordano un minimo livello di cooperazione con le autorità fiscali italiane, con riferimento a:



- deducibilità dei costi riguardanti le operazioni con le aziende straniere;
- leggi sull' evasione fiscale riguardanti il luogo di residenza del *trust*;
- deducibilità dei contributi di sicurezza sociale

* * *

b) La seconda *white list* includerà gli stati che accorderanno un minimo livello di cooperazione con le autorità fiscali italiane e una tassazione notevolmente inferiore rispetto a quella italiana, in riferimento a:

- La legislazione delle aziende straniere controllate;
- I dividendi e gli interessi pagati agli azionisti italiani dalle società non residenti;
- I guadagni derivanti dalle partecipazioni in società non residenti;
- Le piccole imprese non residenti escluse dal regime di consolidato fiscale;
- La ritenuta alla fonte sui dividendi derivanti dalle società non residenti;
- La legislazione contro l'evasione fiscale (Art. 37 – *bis*, D.P.R 1973, n. 600).

* * *

- La sopracitata *white list* del 4 settembre 1996 sarà ancora in vigore come terza *white list*, con riferimento esclusivo all'esenzione fiscale delle plusvalenze derivate dai titoli di Stato e dalle obbligazioni pagati agli individui residenti in stati che cooperano con le autorità fiscali italiane.

3. Secondo le nuove leggi, il “criterio di riduzione delle tasse” viene rimpiazzato da un “criterio di cooperazione”.

Il nuovo “criterio di cooperazione” caratterizzerà ciascuna delle tre *white lists*, diventando così il criterio principale per l'identificazione dei “paradisi fiscali”, al posto del “criterio di riduzione delle tasse”.



Di conseguenza, l' Italia è conforme con il Progress Report del 2001 sulla "concorrenza fiscale dannosa", istituito dall' OECD.

Questa riforma potrà apportare benefici agli stati caratterizzati da un basso livello di tassazione, che cooperano con l'Italia secondo un trattato sulla doppia imposizione. E' il caso di Malta, Mauritius, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, che sono anche inclusi nella “CFC *black list*”, a causa del loro basso livello di tassazione. Questi stati saranno probabilmente inclusi nelle “*white lists*” delle nazioni “virtuose”, grazie alla loro “piena collaborazione” con l' Italia.

Al contrario, gli stati che non cooperano con le autorità fiscali italiane vengono penalizzati. Potrebbero essere coinvolti la Svizzera e anche Stati dell' UE come Austria e Lussemburgo.

Difatti , essi potrebbero essere visti come “paradisi fiscali”, nonostante il loro livello di tassazione “ordinario”.

4. Il periodo di transizione.

Questi cambiamenti non saranno immediatamente effettivi. La riforma prevede un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale le nuove *white lists* includeranno soltanto gli stati che non venivano considerati paradisi fiscali sotto la precedente legislazione.

Durante il periodo di transizione , nuovi accordi potrebbero essere firmati da queglii stati – come Albania, Arabia Saudita, Giordania, Libia, Senegal, Nigeria, Cile e Perù – che non sono attualmente inclusi in alcuna *black list*, ma che, allo stesso tempo, dovrebbero essere esclusi dalle *white lists* a causa della loro mancanza di collaborazione con l' Italia.

a cura di:

Giovanni Moschetti

g.moschetti@studiomoschetti.com



Bruno Nichetti

[*b.nichetti@studiosmoschetti.com*](mailto:b.nichetti@studiosmoschetti.com)

Alessandro Vigna

[*a.vigna@studiosmoschetti.com*](mailto:a.vigna@studiosmoschetti.com)